

## TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1852

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** — *Relazione sull'elezione del 1° collegio di Sassari — Proposizione sospensiva del deputato Botta — Osservazioni dei deputati Cavallini relatore, e Pinelli — Annullamento dell'elezione — Convalidamento dell'elezione del collegio di Tempio — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulla stampa — Osservazioni del deputato Pinelli sull'alinea secondo dell'articolo unico — Parlano i deputati Sineo, Asproni, Depretis, Pescatore e Ravina, ed il ministro di grazia e giustizia — Votazione per appello nominale di quell'alinea — Approvazione — Aggiunte dei deputati Brofferio e Balbo — Opposizioni del ministro di grazia e giustizia — Parole del deputato Brofferio per lo svolgimento della sua proposizione — Osservazioni in favore della medesima dei deputati Ravina e Pescatore — Opposizioni dei ministri di grazia e giustizia e delle finanze — È ritirata — Votazione ed approvazione dell'intera legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**BRIGNONE**, segretario, espone il seguente sunto di petizione, ultimamente presentata a la Camera :

4154. Il Consiglio comunale di Bourg-Saint-Maurice, provincia della Tarantasia, presenta alcune considerazioni in appoggio alla petizione segnata col numero 3263, tendente a dimostrare che la linea di strada ferrata tra il Piemonte e la Savoia più conveniente ad adottarsi si è quella che, passando per Ivrea ed Aosta, valica il piccolo San Bernardo.

(La Camera non essendo ancora in numero si procede all'appello nominale, il quale viene interrotto dacchè sopraggiungono deputati a comporre il numero legale.)

**PRESIDENTE.** La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

La parola è al deputato Cavallini per una relazione.

### VERIFICAZIONE DI POTERI.

**CAVALLINI**, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sulla elezione fatta dal 1° collegio di Sassari, nella persona del signor professore Francesco Sulis.

Il 1° collegio di Sassari è diviso in due sezioni; gli elettori iscritti ascendono complessivamente a 541. I presenti erano 165. Nella prima votazione il professore Sulis ebbe voti 72; Tola Pasquale 67; gli altri voti furono dispersi su vari candidati o dichiarati nulli.

Nessuno dei candidati avendo ottenuta la maggioranza prescritta dalla legge, si procedette al ballottaggio tra i due che avevano riportato maggiore numero di suffragi, cioè fra il professore Sulis ed il signor Pasquale Tola.

In questa seconda riunione convennero a votare 191 elettori. Il professore Francesco Sulis ebbe 100 voti; il barone Pasquale Tola voti 91.

Il signor Sulis, come quegli che ottenne maggiore numero di voti, fu proclamato a deputato.

Le operazioni furono regolarissime, se non che l'eletto copre la carica di professore di diritto costituzionale nell'Università di Sassari, ed è perciò impiegato regio stipendiato.

Ora, siccome a termini dell'articolo 100 della legge elettorale non può far parte della Camera se non tale numero di impiegati regi, che non oltrepassi il quarto del numero totale; il quarto essendo 54, e questo numero essendo compiuto secondo i termini della legge stessa che dispone che, ove il numero del quarto sia compiuto, le elezioni posteriori sono nulle, l'ufficio VI, per organo mio, vi propone l'annullamento della elezione seguita ultimamente nel 1° collegio di Sassari.

**BOTTA.** Prima di passare alla votazione sopra quest'elezione desidero che l'onorevole signor relatore voglia dirci se l'ufficio, del quale ci propone l'opinione, si sia occupato della nuova posizione che dicesi acquistata dall'onorevole nostro collega, il maggiore Rocci, prima di stabilire il numero degli impiegati.

**CAVALLINI**, relatore. Dirò schiettamente che l'ufficio VI non si è occupato di tale questione.

Io non ho mancato, come semplice deputato, di chiedere informazioni a' miei colleghi intorno la condizione in cui si trovasse il signor maggiore Rocci; e mi fu detto che esso non ebbe aumento di stipendio, e che perciò non aveva cessato di fare parte della Camera.

Del rimanente, credo che i signori ministri saranno in grado di fornire maggiori spiegazioni.

**CAVOUR**, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Il signor Rocci non ebbe alcuna promozione. Esso ha ricevuto una destinazione confacente al suo grado, ma senza aumento di paga, anzi con un vero sacrificio.

**PESCATORE.** E il vantaggio dell'alloggio?

**PINELLI.** Il maggiore Rocci non ebbe aumento di grado, nè di stipendio, quando gli fu data destinazione di comandante in secondo dell'Accademia militare.

Il deputato Pescatore dice che ha il vantaggio dell'alloggio, stantechè venne obbligato a stabilire la sua dimora nell'Accademia. Se questo sia o no un vantaggio, è ciò che resta a vedersi; certo è però che il signor Rocci non ebbe aumento di

grado, e che la legge richiede tale condizione perchè si perda la qualità di deputato.

Dirò poi che si hanno già molti precedenti della Camera in proposito.

Il generale di divisione Bes, ad esempio, fu destinato al comando della divisione di Novara, il colonnello Mezzena fu destinato al comando della piazza di Torino; e non perciò si credette mai che dovesse cessare in essi la qualità di deputati, perchè appunto non concorrevano nella destinazione loro assegnata i due estremi che la legge elettorale esige, onde si facesse luogo ad una vacanza del posto da essi occupato nella Camera.

**BOTTA.** Io non conosco con precisione l'avanzamento del signor Rocci; quindi non posso asserire se abbia o no per tale avanzamento perduta la qualità di deputato; bisognerebbe avere sott'occhio la relativa provvisione regia di nomina, sapere quale onorifico siasi dovuto pagare per la sua spedizione. Ciò non pertanto ho inteso ripetere avere esso guadagnato alloggio e vitto, il che sicuramente avvantaggia la condizione finanziaria di un impiegato. Non potendo perciò al momento formulare altra proposta, perchè non so nemmeno quale sia il grado di cui sia stato insignito l'onorevole Rocci, stimo che, prima di decidere se il numero degl'impiegati sia compiuto, l'ufficio VI debba prendere informazioni precise su questo fatto, e farcene in altro giorno il rapporto.

**PESCATORE.** (A mezza voce) L'ufficio ha fatto male a non occuparsene.

**CAVALLINI, relatore.** Io debbo difendere l'ufficio VI della taccia che gli viene apposta di non avere sufficientemente studiato sull'elezione di cui si tratta. Faccio osservare alla Camera che l'anno scorso, dietro deliberazione apposita, si è stabilito che si dovesse tenere affissa a questa tribuna una lista contenente il numero di tutti gl'impiegati che seggono nella Camera, onde evitare l'inconveniente di dovere ad ogni tratto ricorrere a nuove verificazioni.

Consta da questa tabella che il numero degl'impiegati è compiuto; dall'ufficio della Presidenza non è giunto a cognizione che nè il signor Rocci, nè altri, che si trovano iscritti in questa tabella stessa, abbiano mutato di condizione, quindi l'ufficio deve ritenere per certo che il numero degl'impiegati che seggono su questi banchi, non è punto diminuito.

**PINELLI.** Io mi oppongo al rinvio proposto dal signor Botta. L'articolo della legge elettorale è troppo chiaro, ed i precedenti di questa Camera sono già troppo stabiliti, perchè debba essere ora il caso di una nuova discussione in proposito.

L'articolo della legge richiede che vi sia avanzamento di grado con aumento di stipendio, perchè abbia luogo la vacanza d'un collegio rappresentato da un impiegato regio. Qualche semplice vantaggio, se è scompagnato dall'avanzamento, non reca la perdita della qualità di deputato.

Ora non vi è avanzamento di grado nella destinazione che ebbe il signor maggiore Rocci. I precedenti d'altronde che riguardano il generale Trotti, il generale Bes, il colonnello Mezzena, sono tali da non lasciare luogo a dubitare che il signor Rocci abbia cessato dalla qualità di deputato.

**PRESIDENTE.** Il deputato Botta propone che si sospenda ogni deliberazione su questa elezione.

Domando se tale proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(La Camera rigetta.)

Metto ora ai voti le conclusioni dell'ufficio.

(La Camera approva.)

**PEYRONE, relatore.** Allorchè venne fatta relazione sulla elezione del collegio di Tempio, con cui fu proclamato a deputato del collegio medesimo il signor marchese Gustavo Benso di Cavour, la Camera prima di pronunciarne la validità, ordinò una giudiziale inchiesta sopra le seguenti circostanze:

1° Se le liste elettorali del comune di Luraz per l'anno 1851 fossero state approvate a norma delle vigenti leggi.

2° Se il sindaco del comune di Calangianus si fosse rifiutato di rimettere agli elettori il certificato rispettivo di iscrizione, ed in qualunque altra maniera operato onde impedire che gli elettori prendessero parte all'elezione di cui si tratta.

La maggioranza dell'ufficio III, al quale fu commessa la disamina dei risultati dell'inchiesta suddetta, operatasi a diligenza del presidente del tribunale di prima cognizione di Tempio, a tale uopo espressamente commesso in ordine ai fatti di cui al capo primo, ebbe a convincersi che le liste elettorali del comune di Luraz erano state approvate dall'intendente generale di Sassari con suo decreto 29 dicembre 1851; di più, che meno esatta era l'asserzione dell'autore della protesta rispetto a tale circostanza, in quanto che l'elezione per il suddetto comune seguì veramente sulle liste elettorali del 1850 come per tutti gli altri comuni del collegio, per la ragione che le liste del 1851 approvate non arrivarono a Tempio che il giorno 12 gennaio, ed al comune di Luraz il giorno 14 detto mese.

Un'altra circostanza venne anche al riguardo chiarita dall'inchiesta, ed è che il motivo per cui il segretario del comune di Luraz rilasciò i certificati d'iscrizione sulle liste dell'anno 1851, sta in ciò che egli credette che tali liste, sebbene non spedite a Luraz, si trovassero però all'ufficio dell'intendenza di Tempio munite della voluta formalità dell'approvazione dell'intendente generale.

Ciò premesso, la maggioranza dell'ufficio opinò non avere fondamento alcuno la protesta rispetto ai fatti dei quali si tratta.

Passando poi l'ufficio III a considerare i risultamenti dell'inchiesta rispetto alla condotta del sindaco di Calangianus, che, dall'autore della protesta, si appuntava di avere ricusato agli elettori il certificato d'iscrizione, e di essersi adoperato onde i medesimi si astenessero dall'elezione, ebbe l'ufficio medesimo pure a persuadersi che affatto insussistenti si presentano tutte le imputazioni che dall'autore della protesta furono fatte a tale uopo, giacchè nessuna denegazione per parte del sindaco del certificato d'iscrizione agli elettori, venne menomamente constatato. Consta di più che essendo stato avvertito che dal segretario non erano stati spediti ai rispettivi elettori i certificati delle iscrizioni a domicilio, il sindaco medesimo ne curava la pronta remissione la sera prima del giorno dell'elezione, sebbene nessun dovere gli corresse di ciò fare.

Devo ancora aggiungere abbondantemente che dall'inchiesta resta fuori di ogni dubbio, che a diligenza dello stesso sindaco, è stato fatto di pubblica ragione il decreto di convocazione del collegio nell'epoca dalla legge stabilita.

Dietro queste risultanze l'ufficio III entrò pure in opinione che non potesse censurarsi la condotta del sindaco di Calangianus, e fossero perciò di nessun valore gli appunti che si contengono nella protesta annessa al verbale dell'elezione.

Quindi è che l'ufficio III a maggioranza di voti opinò per l'approvazione dell'elezione del signor marchese Gustavo Benso di Cavour a deputato di Tempio, approvazione che io vi propongo a nome dell'ufficio medesimo.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio III, che sono per l'approvazione dell'elezione del marchese Gustavo Benso di Cavour a deputato del collegio di Tempio.

(La Camera approva.)

**SEGUITO E FINE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA STAMPA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge, portante modificazioni alla legge sulla stampa.

La Camera, nella sua tornata di ieri, ebbe ad adottare il primo paragrafo del progetto del Ministero, ed a venire alla discussione sul secondo.

La parola è al deputato Pinelli.

**PINELLI.** Signori, io mi era fatto iscrivere per verità, quando era ancora dubbia la questione se la Camera avrebbe accettato o no il progetto della Commissione. Ora che la Camera ha preferito colla sua deliberazione il progetto del Ministero, cesserebbe il bisogno che più m'innoltrassi in questa discussione. Però, poichè il mio turno mi dà la parola, io ne userò unicamente per spiegare come io facendo parte della Commissione, ed avendo dato anche il mio voto al progetto della medesima, ora stia per votare la legge presentata dal Ministero: e dirò anche due parole intorno alla questione pregiudiziale, direi, che venne eccitata dall'onorevole deputato Depretis.

Quando il Ministero presentò questa legge, nella parte in cui porta di sottrarre il giudizio di questi delitti dai giurati, io, colla Commissione, abbiamo creduto che il Ministero a ciò fosse determinato, perchè credesse che la condizione attuale dei giurati non desse una garanzia sufficiente intorno all'efficacia del giudizio che si istituiva, e questa non era solamente l'opinione mia e della Commissione, ma si può dire che era l'opinione che si era generalmente manifestata nella Camera, per cui i vari commissari avevano ricevuto il mandato di fare qualche cosa intorno alla composizione dei giurati; diffatti, l'idea fondamentale del progetto ministeriale, non poteva essere altra che questa; imperocchè esso non poteva credere che, scientificamente parlando, si dovesse sottrarre la cognizione di questi giudizi ai giurati, se niun fatto era intervenuto a dimostrare falsa in pratica la teoria che aveva guidato il legislatore nel dettare la prima legge, ed anche perchè siccome non è possibile di disconoscere assolutamente in questi giudizi il carattere politico, ne viene pure per conseguenza che naturalmente dovrebbero essere sottoposti alla cognizione dei giurati. Si può certamente argomentare, e molti oratori hanno argomentato con molto ingegno in favore dell'opinione che deferisce ai tribunali la cognizione di questi reati; ma se il giuri ha tutte le condizioni per dare un buon giudizio, non vi sarebbe una ragione veramente stringente per sottrarre al suo giudizio questi reati. Di più non poteva il Ministero venire a ciò determinato dall'esperienza diretta, cioè che già altre volte si fosse dai giurati intorno a questi giudizi pronunciato in senso non conforme alle idee di giustizia, perchè nessun giudizio in questo genere sinora era stato ai giurati sottoposto. Quindi egli era chiaro che il Ministero era venuto in questa determinazione argomentando, *ab exemplis*, cioè da quanto fosse succeduto in altri giudizi di stampa, trovando molto problematica la giustizia dei pronunciati negli altri giudizi dei giurati; ma al-

lora ne veniva per conseguenza che bisognava trovare il rimedio nella modificazione dei giurati, cioè di quel tribunale che aveva pronunciati questi giudizi. Egli è perciò che la Commissione era venuta in questo pensiero.

Io non entro per ora nella giustificazione del sistema della Commissione: io credo che esso sia stato molto severamente giudicato, e forse non abbastanza profondamente discusso: verrà forse tempo in cui la Camera troverà necessario di venire di nuovo sopra questa questione; ma poichè è già deciso che il progetto della Commissione non deve ora venire in discussione, io lo lascio assolutamente in disparte, e dico solo che intanto voto per il progetto del Ministero, in quanto che parte sempre da quell'idea che i giurati, quali sono in oggi composti, non possono dare un buon giudizio intorno a questi come a molti altri delitti di stampa; e credo conseguentemente sia molto minore male il concedere che questi giudizi siano dati ai tribunali ordinari, ai tribunali che hanno l'abitudine e gli studi necessari per dare un buon giudizio in materia criminale, che non lasciarli ai giurati scelti dalla sorte.

Insomma io trovo in questa legge un'idea di conservazione, poichè la giustizia è eminentemente conservativa. Io credo di dovere dare appoggio a questa misura, perchè appunto è consentanea a quella parte che ho sempre mantenuta in questo Parlamento, e che intendo ancora di mantenere; epperò io stimo che la Camera non debba ristarsi dal dare un voto favorevole alla legge del Ministero.

Passerò ora a dire poche parole intorno alle osservazioni mosse dal deputato Depretis. Certamente i di lui argomenti sono molto vevoli, e furono trattati con quella maestria che gli è tutta propria, e con cui è solito a trattare le altre questioni: ma le sue osservazioni per sostenere la questione pregiudiziale furono già addotte sotto vari aspetti, nelle discussioni che ebbero luogo nei giorni passati, e quantunque di qualche peso, ciò nulla di meno furono insufficienti a trattenere la Camera dal passare alla discussione degli articoli.

Dunque tutte le ragioni dedotte dal principio che informa questa legge, dedotte da ragioni politiche e da molte altre circostanze generali, mi pare che non possano più addursi per fare prevalere una questione pregiudiziale che fu essenzialmente già eliminata: ora si dovrebbe venire ad una discussione puramente legale intorno alla legge, onde riesca più adattata ai bisogni del paese, e riesca più consentanea col resto della legislazione. Io credo che questo è un difetto delle nostre discussioni, che cioè ci allarghiamo un po' troppo sulle questioni politiche, le quali non ci lasciano abbastanza campo a considerare la legge sotto l'aspetto puramente legale; onde avviene come abbiamo già veduto, succedere in leggi da noi votate, che si incontreranno poi antinomie tra una parte e l'altra della legge, e tra una legge, e le altre parti della legislazione. Quindi io pregherei gli onorevoli miei colleghi a lasciare, ora che si discute l'articolo della legge, tutti gli argomenti che alla discussione generale propriamente si appartengono, e a limitarsi alle questioni legali che la legge presenta, onde riesca più armonica con tutte le altre parti della nostra legislazione.

Tornando all'articolo in questione, io dichiaro di votare per la proposta del Ministero.

**PRESIDENTE.** Essendo presente il deputato Gustavo Benso di Cavour, lo invito a prestare il giuramento.

(Il deputato Gustavo Cavour presta il giuramento.)

La parola è al deputato Sineo.

**SINEO.** Nella discussione generale di questo progetto di legge si sono già esposte eloquentemente da parecchi oratori le principali obiezioni, moltissime almeno fra quelle che op-

porre si possono all'accettazione del secondo paragrafo che cade ora in discussione. Benchè siasi detto molto contro di esso, non si è tuttavia detto tutto. Io non intendo di supplire al non detto, giacchè sarebbe opera troppo lunga, e probabilmente mi mancherebbe la sofferenza vostra; aggiungerò tuttavia alcune osservazioni, le quali non mi ricordo siano state pur anco addotte.

Qualunque sia il velo col quale si è voluto travisare il carattere di questa legge, i signori ministri hanno dovuto riconoscere, e risulta da varie parti dei loro discorsi, che la cognizione di questi reati è un atto politico.

Vogliono dunque affidare ai tribunali ordinari la decisione di questioni che sono inseparabili dalla politica.

Molte gravi ragioni si sono opposte a questo divisamento; ma non si è peranco parlato della pernicioso influenza che si verrebbe ad esercitare sulla condizione della nostra magistratura.

Io ho sentito con piacere il signor guardasigilli a notare come fosse incongruo e sconveniente l'attribuire alla magistratura la scelta dei giurati che debbono giudicare in materia di stampa; d'onde il signor guardasigilli assennatamente conchiudeva che con questa proposta si sarebbe data alla magistratura una ingerenza politica, cosa ch'egli stesso dichiara sommamente pernicioso. Ma quell'ingerenza che non volevate dare indirettamente ai magistrati lasciando loro la scelta dei giurati, volete darla loro direttamente, facendoli giudicare in alcuno dei reati della stampa?

Ritenete anzitutto che la cognizione di questi reati sarà data ai tribunali di prima cognizione, i cui membri sono inamovibili di diritto, ma non di fatto; sono inamovibili al cospetto dello Statuto; ma voi sapete, o signori, che la inamovibilità pei magistrati secondari è una inamovibilità illusoria, di puro nome, è una inamovibilità la quale se diventasse una realtà, sarebbe il terrore di questi magistrati: e chi mai può desiderare di starsene fermo negli ultimi ordini della abbracciata carriera? Quale è l'impiegato che può bramare di restare inamovibile per tutta la sua vita con uno stipendio di 2000, di 2500 lire?

Egli è evidente che questa inamovibilità si teme, non si desidera; anzi la magistratura secondaria debbe desiderare il movimento, cioè le promozioni, e non l'inamovibilità.

Il giovine magistrato, il quale adempie esattamente a suoi doveri, ha diritto di fare i suoi passi; ma la attuazione di questo diritto è affatto nelle mani del Ministero, il quale non ha assolutamente nessun sindacato in questa materia, e promuove chi vuole.

Voi dunque affidereste questioni politiche, in cui il Governo è interessato, e si trova necessariamente compromesso, ad uomini che sono nelle mani del Ministero? È evidente il pericolo immediato per la giustizia che proviene da quest'ordine di cose, quando il cittadino deve essere giudicato da uomini sui quali il Ministero ha così larga influenza.

Ma il più gran danno, o signori, non è per quelli che saranno interessati in questi giudizi, bensì per la magistratura cui si scema di quel credito di cui essa ha sinora giustamente goduto. Quando il magistrato è posto in questo bivio, o di compiacere al Ministero, o di compromettere la sua carriera, io stimo che spesse fiate la virtù s'innalzi sino ad un certo punto di resistenza, ma non sempre si mantenga salda sino al fine.

Ma quel che temo maggiormente, o signori, si è che nella nomina di quei magistrati della cui opera il Governo avrà bisogno per coprire la sua responsabilità verso le potenze estere, si provvederà nell'avvenire per considerazioni politiche an-

ziché per quelle di alta giustizia che dovrebbero sempre regere tutte le deliberazioni di questo genere.

Nè quello che ho esposto è una mera ipotesi; imperocchè a tutti è noto come i magistrati sin tanto che erano amovibili siano stati appunto rimossi o promossi secondo che era conveniente alle viste politiche del Ministero. Nessuno ignora che non è stato permesso a niun giudice di mandamento di votare palesemente per l'elezione di un deputato dell'opposizione, senza che la sua posizione si trovasse compromessa, senza che corresse il pericolo di rimozione, o almeno di un dannoso traslocamento. Quello che è accaduto fin qui ai giudici di mandamento per mere viste elettorali, perchè non accadrà nei tribunali, quando si tratterà di scegliere i giudici dei quali il Governo avrà bisogno per soddisfare alle viste che egli ha palesate? Una triste prova degli arbitri ministeriali la abbiamo fatta quando il triennio stava per compiersi col quale dovevasi consolidare l'inamovibilità che era dallo Statuto meramente annunciata; abbiamo veduto qual uso abbia fatto il Ministero di quegli ultimi avanzi di potere che egli aveva nelle mani; rimosse precisamente quei magistrati che erano più conosciuti per la dottrina e l'illibatezza dei costumi, solo che fossero sospetti di opinioni francamente liberali. Vi è una Corte d'appello, in cui non furono rimossi che due giudici, e questi due erano senza dubbio fra i più liberali, mentre erano pure pel loro talento e per le loro virtù fra i più riveriti nella magistratura.

Ecco, o signori, ciò che io temo; temo grandemente l'influenza di questa legge sovra gli ordini della magistratura.

Dirò ancora ch'io ho una speranza affatto contraria a quella dell'onorevole preopinante circa la sorte della legge vigente sulla stampa.

Io spero che la Camera non avrà da venire su questo triste argomento, e che l'opportunità di conservare ai nostri elettori tutte le prerogative che la legge loro attribuisce non verrà più rievocata in dubbio. Queste prerogative non si possono diminuire senza andare indietro. Io credo adunque che la parola di conservazione mal quadra a qualunque proposta di questo genere. Se la discussione avesse continuato nella penultima tornata sull'argomento incidentale che erasi eccitato, avrei detto anch'io quale creda che sia il carattere, quale la situazione dei diversi partiti e nella Camera e nel paese. Io non voglio sicuramente rientrare in quella questione che la Camera ha eliminata con la chiusura; ma credo di dovere dichiarare che tengo per erronee e fallaci le definizioni date dall'onorevole preopinante intorno ai vocaboli di *opposizione ministeriale*, *movimento*, *conservazione*.

La grande divergenza fra i due partiti che dividono il Parlamento, come dividono la Nazione, sta nel modo d'intendere lo Statuto, nel modo di determinarne lo scopo. Alcuni bramavano lo Statuto per impedire le riforme, altri lo bramavano affinché fosse uno stromento di riforme. Chi vuole le riforme è il partito al quale appartengo, al quale ho sempre appartenuto, al quale non cesserò d'appartenere. Chi vuole lo Statuto come mezzo d'impedire le riforme è il partito che ho sempre combattuto, contro il quale oserò sempre quelle poche forze che il cielo vorrà concedermi. È appunto nella questione attuale che questi due partiti si trovano in presenza. Gli uni, ben lungi dal volere le riforme, propongono d'alterare ancora la legge colla quale erasi ottenuta una delle principali riforme nei nostri ordini giuridici. Gli altri si contentano di conservare quella legge quale ci fu data contemporaneamente con lo Statuto nel 1848. In questo senso io sono e desidero che siate tutti conservatori.

**DEFORESTA**, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole

deputato Sineo diceva essere cosa meno conveniente, anzi pericolosa, che la magistratura abbia ad ingerirsi nella politica. Io convengo perfettamente in quest'opinione, e già l'aveva io stesso accennato nella discussione generale; quindi se io fossi persuaso che i reati d'offesa contro i sovrani e i capi dei Governi esteri potessero essere considerati come reati politici, sarei andato a rilento nel proporre che si attribuisce la cognizione di questi reati ai tribunali ordinari; ma ho già avuto l'onore di dichiarare alla Camera, e non temo dichiarare nuovamente, come espressione della più profonda mia convinzione, che i reati d'offesa personale male si qualificerebbero reati politici. La legge stessa, come già ebbi ad accennarlo, ne dà una prova irrecusabile col non fare distinzione di sorta tra i sovrani in pace e quelli in guerra. L'offesa, contro chiunque sia profferita, sarà sempre una cosa illecita ed un reato indipendente dalla politica. Non credo pertanto che le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante possano ostare alla proposta del Ministero, ed insisto sempre nella medesima.

Devo poi tanto insistere in questa proposta, in quanto che è da tutti riconosciuto che i giudici del fatto, tali e quali sono organizzati attualmente, difficilmente potrebbero con perfetto discernimento pronunciare sull'esistenza o no dei reati di cui si tratta, e che per altra parte la Camera, coll'attenersi al progetto del Ministero piuttosto che a quello della Commissione, ha già riconosciuto che una riforma conveniente tale quale si desidera nell'organizzazione dei giudici del fatto non potrebbe farsi in questo momento, senza la dovuta ponderazione. Spero pertanto che la Camera vorrà approvare il secondo paragrafo della proposta legge.

**ASPRONI.** Io esitava; ma una proposizione del guardasigilli mi ha determinato ad usare la parola che finalmente toccava a me. Egli ha detto che le ingiurie fatte ai sovrani debbono considerarsi non come delitti politici, ma come reati comuni. Mi appoggio a questa sua dichiarazione per inferirne che neppure sotto questo riguardo è sostenibile la restrizione che si vorrebbe fare della stampa. In conferma della mia tesi io non citerò esempi storici, non addurrò argomenti già sviluppati, non squarciai di celebri pubblicisti: in una causa di sovrani non sarà discara l'autorità dei re.

Gl'imperatori Teodosio, Arcadio ed Onorio (*Risa*)... Si riservino a ridere od a riflettere dopo che avranno udite le loro celebri parole.

Gl'imperatori Teodosio, Arcadio ed Onorio in una legge riportata nel Codice di Giustiniano, nel Libro IX, Titolo VII, sotto la rubrica: *Si quis imperatori maledixerit*, vietarono di prendere conto delle ingiurie verbali o scritte contro loro lanciate. E sebbene oda taluno che mi mormora alle spalle essere questa legge *lippis et tonsoribus nota*, pure, supponendo che non tutti gli uditori ed i lettori del rendiconto sappiano le cose che per gli avvocati sono comunissime, stimo bene rammentare i motivi che indussero quei dominatori del mondo a sancire la detta legge. « Se la maldicenza, essi scrivevano, parte da leggerezza, si debbe disprezzare; se da insania, merita compassione; se da animo maligno, si debbe perdonare e rimettere. »

Intendimento del Ministero è di circondare del massimo rispetto la sovrana dignità del capo di un Governo straniero; ma io credo che questi capi moderni di nazione non estimino questa dignità in meno degli antichi, che si reputavano troppo alto locati per non temere che sino al loro trono giungessero le ingiurie. Dico questo poi senza detrarre alla verità che questa altezza dei troni sia alquanto abbassata dacchè il progresso della sapienza civile, sollevando il popolo, ha quasi distrutta la enorme distanza.

Ora, o signori, soggiungerò le ragioni per cui io sono contrario a questa modificazione, come ad ogni restrizione della stampa.

Interessa la civiltà, interessa la giustizia universale del genere umano che in ogni parte del mondo vi sia almeno un angolo libero ed indipendente da cui si possa scagliare ai tiranni della terra una severa condanna delle loro oppressioni. Il grido della stampa traversa gli ostacoli ed infiamma il cuore dei mortali che nello strazio dei loro simili vedono un'offesa alla nazione.

Nel difetto di altra risposta soddisfacente agli argomenti dell'opposizione si è fatto appello alla prudenza, avvertendoci che i capi dei Governi stranieri flagellati dalla stampa sono potenti e fieri come il leone dell'apologo. So ancora io e tutti sanno che la prudenza è la chiave di tutte le virtù. Ma dirò a mia posta che è prudenza essere conservatori gelosi dei diritti più sacri del popolo: essere prudenza non immolare così a buon mercato la libertà: essere prudenza soccombere piuttosto con magnanima risoluzione ad una superchianta forza materiale che invilire la nazione.

Inimico io sono di ogni politico e curiale cavillo; laonde, posta la necessità di piegare il collo, io piuttosto che offendere la giammai abbastanza lodata istituzione dei giurati, accederei alla massima enunciata dall'onorevole mio amico il deputato Iosti. Neppure in una virgola io sono disposto a cedere in materia di stampa libera; ma se la coscienza mi dettasse di declinare in qualche momento dal rigore dei miei principii, voterei piuttosto perchè sino ad un dato tempo tacesse affatto la stampa a riguardo dei sovrani esteri. In tal guisa si avrebbe almeno il vantaggio di sapere compiutamente ciò che prescrive la legge, e non si darebbe occasione ai tribunali ed alla curia di moltiplicare le inquisizioni criminali per una ambigua frase, come avverrà d'ora innanzi.

Vero egli è che dalle spiegazioni testè date dal signor ministro di grazia e giustizia pare che niente s'intenderà innovato sul diritto di censurare gli atti della politica estera; e bene sta, almeno sotto questo riguardo. Grande ingiuria si farebbe alla umana ragione, se non potesse dimostrare con un critico esame gli effetti buoni o rei che possono dimanare da un provvedimento di Stato.

Seguendo le idee come mi si presentano alla mente, risponderò ad un motto, che parve argute e che io credo non bene ponderato, del signor presidente del Consiglio dei ministri. Sebbene un deputato di questa parte ove io siedo l'abbia rilevato, pure non sarà superfluo che io vi aggiunga qualche cosa, tanto più che per non essere stato forse ben inteso dagli stenografi (cosa molto facile a succedere quando si fa un'interruzione a mezza voce) nel rendiconto della tornata del 5 corrente mese, non trovai l'osservazione che io faceva, citando un'opera del signor D'Azeglio, all'istante che il signor ministro di finanze, facendo alto plauso a quel motto, reimprimeva la nota di *vili* agli scrittori che stamparo acerbità in luoghi immuni, perchè non hanno il coraggio di biasimare i re nelle loro capitali.

Se con questa norma nuova noi giudicassimo gli autori, sarebbe codardo e vile Cornelio Tacito, perchè, muto vivente il feroce Domiziano, scrisse dopo la sua morte la vita d'Agri-cola, e divulgò gli annali e le sue storie immortali sotto il felice imperio di Nerva Traiano. Sarebbe codardo e vile il generale Pietro Colletta, perchè nell'esilio scrisse le grandi sventure di Napoli, e compose la storia che tramanda all'esecrazione dei più tardi posteri i tiranni della patria sua.

Non si applicherebbe eziandio titolo meno odioso all'encomiato autore degli ultimi casi di Rimini, perchè non andò a

stamparli in Roma e sfidare dayvicino le ire di Gregorio papa XVI.

Posso finalmente notare che il signor ministro di finanze applicando un attributo tanto terribile agli scrittori dei paesi liberi, poteva ricordarsi degli articoli del *Risorgimento*, da lui diretto quando il re di Napoli disertava la causa dell'Italia.

Io penso che sarebbe più a desiderare non la temerità degli scrittori andando alle capitali dei sovrani per censurarli, ma che i sovrani in vece di adontarsi dei rimproveri della stampa, si vergognassero di commettere quelle azioni che attirano sopra di loro la maledizione universale.

Per tutte queste ragioni, e per moltissime altre che non è più tempo di allegarè, io voto contro questo progetto di legge, e chiamo col nome di pubblica sventura l'esclusione dei giudici del fatto dalla cognizione di questi reati, perchè essi sono i più fedeli interpreti della pubblica opinione.

Prima di siedermi risponderò poche parole al signor ministro guardasigilli, che in questa discussione, a prova del bisogno di riorganizzare i giurati, faceva presente che in Sardegna molti elettori politici non sanno nè leggere, nè scrivere.

E pur troppo la cosa è vera per dolore della Sardegna, e per onta di chi la governa da centotrent'anni. Ma è vero altresì che nella ignoranza di quegli uomini, non guasti da bastarda civiltà, si trova bello e puro il lume naturale ed il buon senso che spesso desideriamo in quelli che si chiamano dotti ed eruditi.

Volesse pure Iddio che quegli ignoranti fossero oggi proposti a giudicare in vece dei tribunali e magistrati nell'isola! perchè sono certo che molti ladri ed assassini, che ora vanno impuniti, sarebbero severamente condannati, e molti innocenti, che subiscono ingiuste condanne, sarebbero restituiti alla libertà ed alle consolazioni della loro famiglia.

**DEPRETIS.** Domando la parola.

Ieri io ho sollevato su questo paragrafo una questione pregiudiziale che merita d'esserè risolta. Ho detto che questa seconda disposizione della legge che si discute esorbitava la competenza legislativa, siccome contraria allo Statuto.

Alle ragioni per me addotte a sostegno della mia opinione non si è risposto. Solo l'onorevole deputato Pinelli opponeva alla mia proposta pregiudiziale un'altra proposta essa pure pregiudiziale alla mia. Esso diceva, in sostanza, che siccome la Camera aveva votato la chiusura della discussione generale, doveva intendersi preclusa la via ad una proposta che doveva farsi nella discussione generale.

Io non nego che le osservazioni ch'io feci ieri avrebbero avuto sede più conveniente nella discussione generale. Tuttavia erano relative più specialmente al paragrafo che riguarda i giurati. Io credo quindi di potere sostenere la questione pregiudiziale e chiedere che fosse posta in discussione, e messa ai voti.

Tuttavia, siccome io posso presumere qual sia la disposizione della Camera, non voglio entrare in una discussione di forma o di regolamento. Il paragrafo del progetto ministeriale, così com'è, è semplice: colla soppressione del paragrafo si ottiene lo stesso scopo ch'io mi propongo colla questione pregiudiziale, perciò dichiaro ch'egli è solamente in questo senso e per questo motivo ch'io voterò la soppressione dell'articolo a vece della mia proposta.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti...

**PESCATORE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**PESCATORE.** Signori, nella tornata di ieri il signor ministro ha formalmente dichiarato che con quest'articolo egli

intendeva mutare la competenza e la forma del procedimento, e non le norme della decisione sul merito dei giudizi.

Io temo, o signori, che indirettamente colla competenza e colla forma del procedimento siano anche mutate le norme di cui parlai; imperocchè quando dal giuri si trasferisce la cognizione di una causa qualunque ai magistrati ordinari, parmi che allora succede anche un mutamento delle norme di decidere. Osservo infatti primieramente che i magistrati e i tribunali legali decidono in molti casi, non già secondo il loro intimo convincimento, ma secondo il risultato delle prove legali. È noto, in secondo luogo, che per ciò che riguarda la cognizione delle offese ed ingiurie il giuri giudica secondo l'assoluta verità del fatto, e i magistrati legali in certo modo pronunciano talora contro la verità di questo fatto medesimo. Poniamo che in uno scritto si faccia un'imputazione a un privato, a un funzionario pubblico, a un sovrano, a un capo di Governo straniero; e quest'imputazione supponiamo che sia giusta; il giuri, udita la discussione, rimane convinto che la condotta di quel tale fu criticata a buon diritto, che in realtà la condotta sua fu immorale, fu riprovevole, e quale venne dal giornale dimostrata, e giudicando secondo il suo intimo convincimento e secondo l'assoluta verità dei fatti, dichiara che nella verità del fatto non vi è ingiuria, non vi è offesa, ed assolve. I giudici legali, o signori, in molti casi procedono diversamente; talora a questi vieta la legge di esaminare il merito della imputazione; se ad un privato si imputa un atto immorale, ingiusto, delittuoso, l'accusatore deve essere condannato siccome offensore, e non è ammesso a provare la verità dei fatti da lui annoverati, fosse anche il magistrato pienamente convinto che l'accusatore disse la verità nè più nè meno.

La legge fa un'eccezione a queste regole per riguardo alla vita pubblica, alla condotta dei pubblici funzionari dipendenti dalle nostre leggi, dipendenti dal nostro Governo.

Se gli atti di pubblici funzionari relativi all'esercizio delle loro funzioni sono denunciati al tribunale della pubblica opinione, i magistrati sono abilitati a conoscere secondo la verità del fatto, è ammessa la prova di questo fatto, e quando risulta che il giornalista ha detto il vero, egli non può essere condannato.

Ora, o signori, sorgerà su questa materia una controversia. Devoluta alla cognizione dei tribunali ordinari quale delle due norme legali debba essere applicata dai magistrati, o quella relativa alla censura dei pubblici funzionari dipendenti dalle leggi nostre e dal nostro Governo, o quella relativa alla censura dei privati, io temo che il pubblico Ministero secondando le viste governative s'attenga al sistema di giudicare secondo le norme prescritte dalla legge riguardo alla condotta dei privati; nel qual caso diranno i magistrati, che essi non sono e non potrebbero essere chiamati a giudicare sulla condotta politica e sugli atti dei sovrani e dei capi dei Governi stranieri: che pertanto, come è offesa punibile qualunque imputazione fatta relativamente alla vita dei privati, così, perchè non è lecito ai magistrati giudicare della vita domestica, debb'essere stimata offesa punibile qualunque imputazione, anche giusta in sè, fatta ai Governi stranieri.

Io riputerei adunque utilissimo se, come credo, si vuol procedere sinceramente, lo sciogliere preventivamente cotesto dubbio; e il modo di prevenire le difficoltà si presenta agevolissimo.

Per qual ragione, quando il *giuri* è chiamato a giudicare di questa controversia, non v'ha pericolo che sia imbrigliata ed impedita la discussione sincera sulla condotta, sulla politica dei Governi esteri nei termini della convenienza civile? Il

perchè l'ho già detto, ed è che il *giurì* è abilitato a giudicare secondo l'assoluta verità dei fatti, secondo l'assoluto, l'intimo convincimento, con illimitata libertà di potere.

Or bene, se è vero, come l'ha detto formalmente il signor ministro, che si vuol mutare la competenza e la forma del procedimento, senza che s'intenda d'innovare per nulla le norme relative alla decisione sul merito, non si ha che a dichiarare, essere concessa ai magistrati quella medesima libertà di esame che sarebbe accordata ai giurati.

Dunque io propongo all'articolo del Ministero questa semplice aggiunta: « Serbata per i tribunali ed i magistrati nell'estimazione e nel giudizio dei fatti quella medesima libertà di criterio che sarebbe concessa ai giurati. »

**DEFORESTA**, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole deputato Pescatore, a mio avviso, ha fatta, senza avvedersene, una severa critica dei giudici del fatto.

Esso ha detto di temere che, secondo il progetto del Ministero, invece di mutare semplicemente le competenze, si venissero a cangiare le norme di decidere. Appoggiava questa asserzione con dire che i giudici del fatto giudichino unicamente secondo il loro criterio e la loro coscienza, e che invece i magistrati debbano decidere secondo i principii legali e con norme fisse; che conseguentemente ne veniva che, trasportando il giudizio dei reati, dei quali è questione, dai giudici del fatto ai tribunali, si mutassero le norme di decidere.

Io non posso consentire nell'opinione del signor Pescatore.

Convegno che i giudici del fatto, quando sono chiamati a dichiarare se il reato sia o no provato, se l'accusato sia o no convinto di averlo commesso, per rispondere a siffatte questioni non abbiano che a consultare la loro coscienza informata dal risultato dei dibattimenti.

Ma contesto poi che i giudici del fatto possano dichiarare giustamente che non siavi reato laddove secondo le norme legali e della giustizia vi sia in realtà, e viceversa, e che possano determinare il loro giudizio da principii diversi da quelli dai quali devono essere mossi i tribunali ed i magistrati. E come il medesimo fatto, quando sia giudicato dai giudici del fatto, sarà oggi un reato, e nol sarà domani? Lo sarà in quanto ad una persona, e nol sarà in quanto ad un'altra? La cosa non è possibile, ed ognuno vede che, se noi ammettessimo siffatta teoria, noi screderemmo pienamente i giudici del fatto.

No, o signori, questa non è teoria che noi possiamo ammettere.

Per determinare se esiste o no il reato, le norme devono sempre essere la legge e la giustizia; queste norme devono essere rispettate e dai tribunali e dai giudici del fatto.

L'onorevole preopinante scendendo ad un esempio, diceva poter succedere che le offese consistessero nell'asserzione di fatti o veri, o creduti tali in buona fede, ed aggiungeva: se sono i tribunali che giudicano non tenendo conto della verità dei fatti, non ammettendo la prova, condanneranno l'accusato; all'incontro se sono i giurati, quantunque non si ammetta la prova, avranno riguardo alla verità dei fatti, e l'assolveranno. Signori, io non ammetto questo principio come sovversivo della giustizia. Di due cose l'una: od in quel caso la legge permette le prove d'offesa, ed allora io stimo che debba essere ammessa dai giudici del fatto come dai tribunali; o la legge non l'ammette, ed in quel caso i giudici del fatto darebbero una sentenza ingiusta se essi si fondassero sulla realtà dei fatti per assolvere l'imputato.

Non credo pertanto che possa ammettersi l'aggiunta proposta dall'onorevole signor deputato Pescatore.

Del resto noi non dobbiamo perdere di vista che lo scopo di questa legge non concerne la procedura e la competenza

nei reati di cui è questione, e che nella medesima non possiamo inserire alcuna disposizione riflettente la definizione e la penalità di questi reati. Atteniamoci a questo riguardo a quanto è disposto dalla legge medesima; in difetto noi ci troveremo sovra una via sdruciolevole, che potrebbe condurci troppo lontani.

**PESCATORE**. Mi basta avere contribuito a chiarire viemmeglio la vera intenzione del Governo nel proporre questa legge al Parlamento.

**RAVINA**. A me duole sommamente di non potermi accostare alla legge proposta dal Ministero, e me ne duole sinceramente. Parlerò con imparzialità contro questo articolo, e lo posso fare tanto più ch'io non contrassi mai connubio alcuno nè col Ministero, nè con la destra, nè colla sinistra.

Un sol connubio ho fatto nella mia vita, e la sposa che impalmi è la più nobile donzella del mondo, anzi è una dea e fra le dive è la più maestosa, la verità; la verità pura ch'io sempre difenderò lealmente, schiettamente, liberamente.

Dirò adunque i motivi per cui non posso accostarmi alla sentenza dei ministri nell'approvare quest'articolo, il quale toglie la giurisdizione ai giurati nella parte dei reati di stampa, che quest'articolo riguarda, per darla ai giudici ordinari. Niuno ignora quanto imparziali siano tenuti da tutti i giudizi dei giurati, quando il giurì è ben ordinato.

Il giurì esisteva in Roma ed in Grecia, dove *dicasti* erano chiamati siffatti giudici, ed in Inghilterra quest'istituzione produce attualmente effetti meravigliosi. Osservava Montesquieu che, essendo cadute le repubbliche di Roma e di Cartagine, sarebbe in conseguenza caduto anche il Governo inglese; ma rispondeva il più celebre dei giureconsulti inglesi, il più celebre dei commentatori di quella costituzione, che nè Grecia, nè Roma, nè Cartagine aveano un sistema di giurati così perfetto come in Inghilterra, il quale rende quasi impossibile la parzialità dei giudizi e l'iniquità delle sentenze; duolmi pertanto si voglia torre questa preziosa parte della stampa alla giurisdizione dei giurati. È egli dunque vero, signori ministri, che voi volete fare questo primo squarcio ad una legge che tanto strettamente si attiene allo Statuto?... ad una legge che forma il palladio delle nostre guarentigie?... Badate bene che, se voi cominciate ad entrare in questa via sdruciolevole e pericolosa, accostando l'ariete all'edificio delle nostre libertà, a demolirne le fondamenta, a scavarne le pietre angolari, noi correremo rischio di vederlo quando che sia far pelo, poi corpo, quindi sbonzolare e andare in rovina.

Se mai fu tempo inopportuno per proporre questa deliberazione, che, se non viene ad imbavagliare, certo restringe ed impastoia la stampa, egli fu questo in cui noi siamo; imperocchè, siccome i medici e le medicine sono principalmente utili e necessari alloraquando più imperversano le epidemie ed i morbi pestilenziali, parimente il potente farmaco della libera stampa allora è principalmente salutare e necessario, quando fieramente inferisce e largamente serpeggia la pestilenza delle tirannidi. Ma i nostri ministri vogliono scemare i rimedi appunto quando inondano a dismisura i mali, quando noi veggiamo crescere strabocchevolmente gli scandali dei potenti, le oppressioni dei popoli, i dolori della misera umanità. Quando il fiore dei cittadini, non d'altro rei che di un nobile amore di patria, che di avere desiderato che l'Italia sorgesse a quel grado di potenza e di gloria a cui da lunga stagione e a buon diritto essa aspira, ed al quale non può giungere senza essere unita e raccolta nelle sparse sue membra, condannati all'ultimo supplizio, od a vita più trista e crudele della morte, nello squalore ed errore delle carceri e della

galera, incatenati coi ladri e cogli assassini; e come condannati? In giudizi iniqui da giudici venali e prevaricatori. (*Bene! Bravo!*)

Colà una classe intera di cittadini, la più doviziosa, la più ragguardevole, il patriziato tutto quanto spento con universale carneficina per opera di atroci ed infernali macchinazioni del dispotismo. A poco intervallo una delle più nobili e generose nazioni del mondo iniquamente spogliata di sue antiche e legittime franchigie; e, perchè magnanimamente risentitisi, vinta e doma col ferro di barbare falangi chiamate fin dall'ultima Scizia, poi decimata e data in preda al carnefice.

Da un altro lato prima con frodi e con menzogne, poi colla forza brutale di corrotte soldatesche recato ad effetto il più nefando tradimento che ricordino le storie, violata e manomessa la sacra persona dei rappresentanti del popolo, incarcerati, dispersi, trabalzati in esilio, mandati a morire in longinque regioni di morte lenta e cruda, accompagnata da mille torture, sotto i raggi divoratori di un sole tiranno, fra l'aere micidiale di infette paludi, in compagnia di migliaia e migliaia di loro concittadini bugiardamente calunniati sì ma realmente non d'altro colpevoli che di nobile coraggio nel difendere le patrie istituzioni.

È egli dunque in siffatti tempi che voi volete costringere la stampa? E qual nuova ragione è dunque sorta che vi facesse proporre una legge, che finora nessun altro Ministero (e si ne abbiamo avuti di quelli che nessuno accuserà di demagogia!), nessun altro Ministero, io dico, nè voi avete mai sognato nel corso di ben quattro anni, nei quali la stampa non diede alcun motivo di giudiziale processo nella parte che riguarda questa legge, tuttochè ella avesse sì largo campo di menare a tondo la frusta sopra le spalle rifulgenti di porpora.

Ma se questa è la cagione, a me pare che dovrete anzi più che mai lasciare la stampa libera e sciolta, imperocchè quanto più scellerato è l'argomento che essa tratta, quanto maggiori le brutture che flagella, tanto meno è possibile il trasmodare; perchè in sì fatti casi non si può nè esagerare, nè calunniare.

Godano pure i prepotenti dei vili incensi de' loro schiavi e cagnotti, delle lusinghe dell'abbiettissima turba dei loro adulatori, parassiti, lenoni, provveditori di loro libidini, preguatori di loro voluttà; ma tra gli offuscanti, inebrianti fumi del venale turibolo, rifulga e lampeggi santa, incorrotta, inesorabile, tremenda la invitta luce del vero. Guai alla misera umanità, se fra tante enormezze non fosse lecito alzare una libera voce, muovere una parola, quando non sia per commendare le brutture dei potenti! Il quale scelleratissimo ufficio adempie pur troppo la stampa vendereccia a loro ligia, che noi veggiamo scendere ogni dì a tanta abbiezione, che mai, mai non fu meretrice, per isfacciata ed invereconda che fosse, la quale così svergognatamente si prostituisse; tanta è l'impudenza con cui essa loda ed esalta le frodi, le perfidie, i tradimenti, gli spergiuri, le sanguinose carneficine ed ogni maniera di scelleraggini.

Ma io sento a mormorare da più lati una voce esile, timida, tremante, la quale dice *prudenza, prudenza*. (*Ilarità*) La prudenza, o signori, è tanto lontana dalla pusillanimità, quanto il cielo è distante della terra, il vizio è lontano dalla virtù. Voi non confonderete per certo la prudenza colla viltà. Nelle cose di Stato la debolezza è il più pernicioso dei difetti: nei pericoli la vera, la sola prudenza è il coraggio.

Con questo si salvano gli Stati; senz'esso egli sono preda del primo che li assalta. Questa pusillanime prudenza io la ripudio, la ripudio con tutti gli uomini politici, la ripudio ammaestrato dalle storie antiche e moderna, la ripudio come esiziale agli Stati.

E vorrei anzi mi cascassero le gambe in sulla soglia (*Ilarità*), che entrare in questo santuario di verità e di virile coraggio per recarvi consigli di viltà, parole di dappocaggine. (*Bravo!*)

Ma dice la relazione che presso il Ministero intervennero *consigli autorevoli*, e perchè non si dice *amorevoli*? Io fui iniziato fin da giovane negli andirivieni e nell'anfibologia del linguaggio diplomatico; so qual valore abbiano questi consigli autorevoli.

Quando la diplomazia nelle sue vie tortuose vuole ottenere qualche cosa di men che ragionevole, e alcune volte vergognosa, non suole stendere le sue domande per iscritto in note uffiziali, ma le lascia trapelare nelle private conferenze coi ministri, non senza qualche sprazzo di minacce in caso di ripulsa. Io dico adunque: se questi consigli sono veramente amorevoli, rendiamo sincere grazie ai benigni consiglieri che ce ne sono cortesi; ma se sono autorevoli nel senso ch'io intendo, e ch'io giurerei contenersi in questa frase pregnante, rispondiamo non potere noi riconoscere altra autorità che quella del giusto e dell'onesto, quella delle leggi e dello Statuto, del solenne giuro da noi fatto, dell'inviolabile mandato dei nostri elettori, quella finalmente della nostra dignità, dell'onore nostro.

E tanto maggiormente in questa opinione io mi confermo in quanto che considerando le attuali condizioni d'Europa, qualunque sia l'abisso spalancato dal despotismo per traghiettare la libertà dei popoli, io porto ferma fiducia che la santa causa della libertà abbia finalmente a trionfare. Io veggo l'Inghilterra, potentissima delle nazioni, risoluta a sostenerla.

Con esso lei spero si stringerà più cordialmente che mai un'altra poderosa nazione tenerissima di libertà, voglio dire gli Stati Uniti d'America; vi è di più la Svezia, l'Olanda, il Belgio, l'Elvezia tutta; vi è finalmente la Prussia, interessata in questa causa, se non per eccessivo amore di libertà nel suo Governo, certamente per non vedere smozzicato, stremato il suo reame, e se sbalzata da quell'onorato seggio che tiene fra le genti; e se io ho a dire ciò che penso, non mi posso condurre a credere che quel re di un nobilissimo e coltissimo popolo, principe di non ignobili sensi, voglia abbassarsi, avvilitarsi fino a scendere nella volgare schiera de' re assoluti, voltolarsi, bruttarsi nel turpe fango del dispotismo, anzi che regnare suffulto da libere istituzioni, col consentimento e coll'amore di quell'onorando popolo.

Ma, per venire a noi più particolarmente, non abbiamo noi forse un esercito fiorito, prode, ben disciplinato? Non abbiamo noi un re giovine animoso, fornito di alti sensi, e quel che più importa, sincero e leale, tenero della data fede, e deliberato a mantenere lo Statuto, amorevole del suo popolo, e dal suo popolo a vicenda riamato? Popolo generoso, armigero, magnanimo, che conosce qual tesoro sia un re leale in tanta copia di principi fedifraghi, in tanta copia e tristizia di Tartuffi coronati ovvero aspiranti a corona? (*Ilarità generale e rumori*)

**PRESIDENTE.** Prego l'oratore ad esprimersi in termini parlamentari.

**RAVINA.** Mi pare che questi siano molto parlamentari. *Voci.* No! no!

**RAVINA.** Le parole sono immagini delle idee. (*Ilarità*)

**PRESIDENTE.** Del resto ora si trova fuori della questione; la questione è se la cognizione di questi reati si debba o no mantenere ai giurati.

**RAVINA.** Io credo che sono molto nobili le mie parole, e ch'io sono nella questione. Del resto giudicherà la Camera.

Ma se si attraversano tali ostacoli agli oratori, se si interrompono nel mezzo dei loro discorsi, la libertà della ringhiera è spacciata. (Bravo! a sinistra)

*Voci.* Parli! parli!

**RAVINA.** Signori, se a noi si domandano le cose giuste, concediamole prontamente e con animo volenteroso, quando anche si trattasse del più debole degli Stati, quand'anche fosse la repubblica di San Marino; ma se altri vuole usurpare i diritti nostri, mettere la falce nella nostra messe, imporci la sua volontà, e comandarci come suoi soggetti, resistiamo animosi e tetragoni, e bene ricordevoli di nostre ragioni, e così facendo state certi che saremo rispettati, anzi temuti purchè non ci abbandoniamo noi stessi, e non prendiamo la paura per consigliere.

Nè mi sgomenta l'apologo leonino recato in mezzo dall'illustre presidente del Consiglio, apologo senza dubbio molto ingegnoso, come ogni concetto che rampolli dall'alta sua mente: ma egli mi permetterà che io faccia sopra quell'apologo un'avvertenza.

Gli apologhi si solevano introdurre, dai favoleggiatori in quei tempi in cui si fingeva che le bestie parlassero e ragionassero come gli uomini; ma ora corrono tempi in cui sono gli uomini che si imbestiano. (Bravo!)

I leoni certamente dormono come tutti gli altri animali.

**PRESIDENTE.** Ma queste osservazioni sono estranee alla questione. (*Rumori*)

**RAVINA.** Io credo di essere nella questione; il signor ministro ragionava arrecando un apologo, io voglio scemarne la forza.

Ma egli doveva parimente por mente che ci sono mostri così feroci che non dormono mai, che sempre tengono gli occhi vigili, e la bocca spalancata per divorare, e questi mostri sono appunto le tirannidi, le ambizioni sfrenate e strabocchevoli, le insaziabili cupidigie, e lo spirito di rapina. Con questi mostri, o signori, non vi è silenzio che giovì.

Ma io voglio opporre alla sua ipotesi, un'altra ipotesi a parer mio più calzante. Se quella brigata di giovani, che egli suppose camminare per boschi e selve, venisse ad abbattersi in un gran ladrone e invece di porsi sulle difese, essa gittasse le armi, cadesse in ginocchioni, e domandasse pietà colle braccia in croce, credete voi che questa sarebbe la miglior via per provvedere alla sua sicurezza?

Nessuno il crederà che abbia fior di senno, imperocchè siccome in guerra coloro corrono minor pericolo che animosi affrontano l'inimico e intrepidi lo pettoeggiano, che coloro i quali gli danno spaventati le spalle, così appunto avviene agli Stati, e a coloro che li governano.

Animo adunque e risoluzione, finchè siamo sul terreno dei nostri diritti, rammentiamoci quel gran peccato pitagorico: *principiis obsta*.

Se noi cominciamo a cadere ad una prima domanda, seguirà la seconda, poi la terza e la quarta, e le une sempre più gravi delle altre; quando avremo depresso l'elmo, ci si chiederà lo scudo, quindi la corazza e la spada, e quando saremo inermi ed avviliti, che altro rimarrà se non ricevere il colpo mortale, ovvero vivere a discrezione altrui, come schiavi in catena?

Rammentate, o signori, che nelle nostre vene scorre un sangue latino, rammentate il nobilissimo esempio di quel Piero Capponi il quale, essendo la città di Firenze occupata da un forte e numeroso esercito di Galli, facendo Carlo VIII di Francia domande ingiuste e vituperose, egli stracciavagli i capitoli sul viso: « Se voi suonate le vostre trombe,

noi suoneremo le nostre campane; » quelle magnanime parole salvarono la repubblica; tanto puote un nobile ardire!

Io non voglio più lungamente intrattenere la Camera, e terminerò il mio discorso colle auree parole del grande oratore romano, le quali suoneranno sempre potenti sul cuore di chiunque senta gli stimoli dell'onore e i palpiti dell'amore di patria; e le sue memorande parole sono queste: *Aut liberi vivamus aut cum dignitate moriamur*. (Bravo! bravo! da tutti i lati)

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ultimo paragrafo del progetto di legge.

Ne do lettura:

« È abrogato in quanto a cotali reati, il disposto dell'articolo 54 del medesimo editto, e sarà agli stessi applicabile il prescritto dell'articolo 55.

**BERTOLINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**BERTOLINI.** Siccome tutta la legge sta in questo paragrafo, e si tratta di una legge importantissima la quale ha per effetto di restringere la libertà della stampa, base e fondamento di tutte le liberali nostre istituzioni, siccome con questo voto si esautorerebbe il paese legale, quello stesso paese per cui noi tutti, maggioranza e minoranza, siamo qui adunati, io reputo necessario che la nazione intera sappia quale sia stato il voto di ciascun deputato. Per conseguenza, se nove miei amici politici assecondano questo mio avviso, chiedo che si proceda alla votazione per appello nominale. (Bravo! a sinistra)

Nello stesso tempo dichiaro, affinchè l'assenza del mio amico Lions non sia malamente interpretata... (*Susurro a destra*) Si tratta di un mio amico assente ed ho il dovere di dichiarare a nome suo, per espresso mandato avuto, che egli è assente ben suo malgrado, per crudele malattia che lo trattiene in letto, e che se fosse qui rigetterebbe la legge.

**PRESIDENTE.** Essendosi chiesto lo scrutinio di divisione, si procederà all'appello nominale. Quelli che approvano il paragrafo testè letto diranno sì; quelli che lo rigettano diranno no.

(*Si procede all'appello nominale*)

Votarono pel sì i seguenti deputati:

Agnès — Alberti — Angius — Antonini — Arnulfo — Audisio — Avigdor — Bairo — Balbo — Barbavara — Benso — Gaspere — Berghini — Bertini — Bianchi Pietro — Biancheri — Boyl — Bolmida — Bona — Bonavera — Bon-Compagni — Bosso — Brignone — Bronzini-Zapelloni — Buffa — Buraggi — Cagnone — Campana — Capellina — Castelli — Cattaneo — Cavallini — Cavour Camillo — Cavour Gustavo — Cornero — Cossato — Dabormida — Decandia — Deforesta — Demarchi — Demaria — Demartini — Derossi di Santa Rosa — Despine — Di Revel — Durando — Elena — Falqui-Pes — Fara-Forni — Farini — Favrat — Franchi — Galli — Galvagno — Gianone — Grixoni — Gianoglio — Iosti — La Marmora — Leotardi — Malan — Malaspina — Malinverni — Mameli — Mantelli — Marco — Martini — Massa — Melegari — Menabrea — Mezzena — Michelini — Moffa di Lisio — Mongellaz — Nieddu — Notta — Paleocapa — Pallieri — Pateri — Peyrone — Pernigotti — Petitti — Pezzani — Pinelli — Polliotti — Polto — Quaglia — Richetta — Ricci Giovanni — Ricotti — Roberti — Rocci — Santa Croce — Serra — Spinola — Stallo — Solaroli — Talucchi — Torelli — Turcotti — Valvassori.

Votarono pel no i seguenti:

Airenti — Asproni — Bachet — Barbier — Bastian —

Benso Giacomo — Berruti — Berti — Bertolini — Bianchi Alessandro — Borella — Botta — Bottonne — Brofferio — Cadorna — Cagnardi — Cambieri — Chiarle — Daziani — Depretis — Farina Maurizio — Ferracciu — Garda — Gastinelli — Gerbino Felice — Lanza — Lione — Louaraz — Martinet — Mellana — Miglietti — Pescatore — Rattazzi — Ravina — Robecchi — Rosellini — Sauli Francesco — Simonetta — Sineo — Tecchio — Valerio Gioachino — Valerio Lorenzo — Vicari — Viora.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	144
Per il sì . . . . .	100
Per il no . . . . .	44

(La Camera adotta il secondo paragrafo del progetto ministeriale.)

Ora metto ai voti l'intero articolo.

(La Camera approva.)

Viene ora un'aggiunta del deputato Brofferio ed un articolo addizionale del deputato Balbo.

Il deputato Brofferio propone un'aggiunta così concepita:

« È offesa contro i sovrani e i capi dei Governi stranieri ogni espressione oltraggiosa alle loro persone. Le censure politiche non sono offese personali. »

Il deputato Balbo propone un articolo addizionale così espresso:

« I giudici del fatto, contemplati negli articoli 78, 79, 81 del regio editto 26 marzo 1848, saranno al principio di ogni semestre eletti in numero di 200 per ogni distretto dei magistrati d'Appello, sulle liste degli abitanti della città di sua residenza, dal Consiglio delegato della medesima città. Questa gran lista dei giurati del semestre rimarrà affissa nel pubblico uditorio. »

Siccome quest'articolo proposto dal deputato Balbo contiene disposizioni di procedimento analoghe a quelle del progetto ministeriale, così lo metto pel primo in votazione.

**BALBO.** Io interrogherò dapprima i signori ministri per sapere se sono fermi nell'intendimento di rigettare questo mio articolo d'aggiunta, poichè se tale è la loro intenzione, tornerebbe inutile ogni parola in proposito.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Il Ministero dichiara di non potere accettare quest'aggiunta e ne è evidente la ragione. Quasi tutti gli oratori della Camera hanno riconosciuto la difficoltà di procedere alle modificazioni che possa richiedere l'organizzazione dei giurati: ed io credo che realmente non sarebbe ciò nè facile nè opportuno sino a tanto che siasi deciso se si vuole o no applicare quella istituzione anche ai reati comuni.

**BALBO.** Poichè il signor ministro ha dato le ragioni del suo rifiuto, dirò poche parole in risposta alle sue osservazioni.

Il fare una legge semplicemente restrittiva per delitti contro i capi di Governi esteri sarebbe a mio credere poco opportuno.

Sarebbe a parer mio opportuno che si facesse anche una correzione di cui sembra universalmente sentita la necessità.

Questa opportunità è tanto più palese, che la legge generale per miglioramenti del giuri è cosa tanto importante, tanto grave, tanto difficile, che non possiamo sperare di ottenerla prontamente. Io ritiro la mia proposizione.

**PRESIDENTE.** Darò facoltà di parlare al signor Brofferio per lo sviluppo della sua proposta d'aggiunta.

**BROFFERIO.** Dirò poche parole, o signori, e non farò

che semplici osservazioni di giurisprudenza penale applicata alla pratica dei giudizi.

Nell'articolo unico testè adottato dalla Camera il legislatore si riferisce all'articolo 25 dell'editto 26 marzo 1848; in questo articolo trovo queste espressioni: *Le offese contro i sovrani ed i capi dei Governi stranieri, saranno punite col carcere, ecc.*

Ora, signori, è d'uopo sapere che cosa intendiate col vocabolo *offesa*.

Questa parola non è definita nella legge sulla stampa, non lo è nel Codice penale; quindi è d'uopo riferirsi al senso generale di essa, senso che sogliono attribuirle i giureconsulti.

Noi diciamo offesa un danno qualunque che dall'uomo si faccia all'uomo, sia nell'onore, sia nella libertà, sia nelle opere sue.

Se noi lasciamo nella legge della stampa questa latitudine d'interpretazione, ne seguirà che in qualunque modo si parli, censurando non solo la persona di un sovrano, ma tutti gli atti privati o pubblici, sociali o politici, che direttamente o indirettamente a lui si riferiscano, si sarà colpevole di offesa.

In una parola, se noi lasciamo l'articolo 25 tal quale esiste, non sarà solamente proibito alla stampa di censurare la persona del sovrano, ma qualunque atto governativo che da lui emani. La discussione della politica estera è chiusa per sempre.

Poteva sussistere questa oscurità di espressione nell'articolo secondo quando erano chiamati a sentenziare i giudici del fatto; allora non v'era pericolo, poichè i giurati non giudicano secondo le severe norme legali, ma secondo l'intimo dettato della coscienza; quindi noi potevamo riposare tranquilli.

Ma, quando si tratta di sentenze di magistrato, il quale non vede che la legge non obbedisce che alla legge, la parola *offesa* dovrà essere applicata nel senso legale, e non altrimenti.

Ho inteso affermare tanto dai signori ministri, quanto dai deputati che non si vuole con questo articolo interdire la discussione sopra la politica straniera, ma solo vietare le personalità oltraggiose; quindi l'intenzione del Ministero e della Camera è manifesta.

Tutto questo sta bene; ma finchè questa intenzione non è espressa che nelle osservazioni della Camera e dei ministri, i tribunali non ne faranno gran conto. I tribunali si attencono alle disposizioni della legge, non alle osservazioni che precedono la legge; ed io ne ebbi più di un esempio dinanzi alla Corte di cassazione, dove in molte occasioni ebbi a vedere non solo inaccettate, ma interdette le argomentazioni a spiegazione della legge dedotte dalle discussioni del Parlamento.

Con questa aggiunta, o signori, io non vi domando altro che di far passare nel testo della legge ciò che è nel vostro cuore, ciò che suonò sul vostro labbro.

Se nell'articolo 25 si dicesse: « *Le offese contro la persona dei sovrani e dei Capi dei Governi,* » allora io potrei fino ad un certo punto acquietarmi, perchè sarebbe almeno accennato che sono le offese personali che si puniscono; ma stando invece nella legge l'espressione generale di *offese contro i sovrani ed i Capi stranieri*, i quali possono credersi offesi in cento diversi modi, e chiedere riparazione di qualunque censura fatta ai loro Governi, è necessaria, credetemi, è indispensabile la dichiarazione che io vi propongo.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Signori, si è detto in tutte le sedute nelle quali si è trattato di

questa legge, che essa non è che una legge di procedura e di competenza; quindi la Camera prevede già che io non posso a meno di oppormi all'aggiunta spiegativa proposta dall'onorevole preopinante.

Per tranquillare però la Camera e l'onorevole signor Brofferio sulla significazione della parola *offese*, io credo che basti ricordare che questa stessa parola è adoperata negli articoli 26 e 29 della legge sulla stampa, relativamente agli ambasciatori ed agenti delle potenze estere, ed ai depositari dell'autorità pubblica. Non verrà certo in mente a nessuno che si voglia impedire di discutere gli atti dei depositari dell'autorità pubblica, purchè la discussione sia fatta senza oltraggio e senza ingiurie, o caluniose imputazioni.

Io credo che queste spiegazioni saranno bastanti a tranquillare l'onorevole preopinante, e che egli non insisterà nemmeno nella proposta aggiunta.

**RAVINA.** Io credo quest'aggiunta molto importante. Il sindacare la privata condotta dei sovrani non importa molto alle estere nazioni: ma esaminare la loro condotta politica importa moltissimo agli altri popoli, in quanto egli è pur d'uopo vedere quali siano quei Governi con cui si debba particolarmente stringere alleanza, in quali avere fiducia e di quali diffidare, e stare in sugli avvisi.

Dico di più, che la condotta politica di un Governo può esercitare grande influenza sulla condotta di un altro Governo.

Di più, qual mezzo rimane, fuori del sindacato della stampa, per rattenere dentro certi limiti la libidine di dominare? Le interne leggi forse? Ma queste i despoti non le riconoscono quando si attraversano alle loro voglie: forse il timore delle sedizioni? Ma queste essi sanno sì ben comprimere con mezzi così speditivi ed orrendi, che a forza di spie, di sgherri e di carnefici, abbastanza provvedono alla loro sicurezza.

La coscienza forse, i rimorsi, la religione? Ma ai rimorsi egli fanno agevolmente il callo, ai latrati della coscienza essi sono come aspidi sordi, e la religione... Dio buono! la loro religione altro non è che astuta ipocrisia per gabbare e tradire i popoli, anzi convertendola in cieca superstizione col mezzo di sacerdoti ignoranti o corrotti essa diventa in loro mano un potente stromento di servitù; per modo che l'altare che essere potrebbe, dirò meglio, essere dovrebbe la prima base della libertà, ne diviene la pietra sepolcrale.

Io accetto pertanto volentieri quest'aggiunta, perchè salva una parte della libertà della stampa.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta del deputato Brofferio.

(È appoggiata.)

**PESCATORE.** L'articolo a cui fece allusione il signor ministro di grazia e giustizia prova evidentemente contro di lui.

L'articolo 29 della legge organica sulla stampa parla delle offese contro i depositari e gli agenti dell'autorità pubblica per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni nel modo stesso con cui l'articolo 25 parla delle offese contro i sovrani e capi dei Governi esteri.

Ora è verissimo che è lecito di censurare i fatti degli agenti del Governo, relativi all'esercizio delle loro funzioni; ma perchè, signori, è lecito? Perchè l'articolo 29 soggiunge espressamente che la censura non è offesa quando l'accusatore fornisce la prova della verità dei fatti.

Ora questa dichiarazione manca nell'articolo 25, ed appunto da ciò i tribunali trarranno argomento per concludere che se è lecita la giustificazione quanto alla censura della condotta degli agenti del Governo, non può essere permessa

la giustificazione quanto alla censura sulla politica dei Governi stranieri, perchè gli agenti del Governo sono dipendenti dal Governo nostro e dalle nostre leggi, e i sovrani e Governi stranieri sono indipendenti da noi, epperò i tribunali ordinari non si permetteranno mai, e forse non potranno permettersi di pronunciare verun giudizio esplicito, nè implicito sulla condotta dei Governi stranieri, e i tribunali nostri saranno autorizzati a credere che trasferendo i giudizi di cui si tratta dai giurati ai tribunali ordinari, il legislatore volle implicitamente che fosse interdotta ogni censura.

Siccome il signor ministro di grazia e giustizia ha rigettato in modo assoluto, come egli diceva, l'aggiunta che io proponeva, e la quale non faceva che tradurre in termini limitatissimi le sue formali dichiarazioni, vi è ragione di credere che altro è quello che dichiara nel Parlamento, altro è l'uso che il Governo intende di fare di questa sua legge...

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Egli non ha diritto d'intaccare le intenzioni. Questi suoi termini non sono parlamentari.

**PESCATORE.** Ho diritto di parlare delle intenzioni quali risultano dalla discussione.

Il signor ministro di grazia e giustizia ha dichiarato che erano salve le norme della decisione in quanto all'estimazione dei fatti, e che si mutava solo la competenza e la forma del procedimento. Ora se ciò è, se i magistrati debbono giudicare sì e come giudicherebbero i giurati, ove alla loro giurisdizione spettasse ancora la cognizione dei reati di cui si tratta, per qual ragione si rigetta l'aggiunta che io proponeva? Perchè non si vuole che sia dichiarato espressamente che si conserva ai magistrati quella medesima libertà di criterio che sarebbe concessa ai giurati? Si respinge, e si respinge in modo assoluto dal Governo cotesta aggiunta; dunque io ne deduco che ripugna all'intenzione del Governo che sia conservata ai magistrati quella medesima libertà di criterio che sarebbe concessa ai giurati.

Per quei motivi adunque, pei quali io proponeva la mia aggiunta, sostengo l'aggiunta del deputato Brofferio, ed in appoggio di quest'aggiunta io citerò l'articolo della legge francese sulla stampa, del 1819, dove si puniscono le offese contro le persone dei sovrani e dei capi dei Governi stranieri. Nella discussione di quella legge ho letto che il guardasigilli spiegava il senso di questa parola *persona*, dicendo che col punire solo le offese contro le persone restava salva la discussione (*in termini convenienti*) sulla politica dei Governi stranieri. Io credo veramente che non ci sia altro mezzo più acconcio di questo per conservare la libertà delle discussioni sulla politica estera: quindi se si rigetta anche quest'emanamento, io ho diritto di concludere che probabilmente il pubblico Ministero ed i magistrati non si crederanno abilitati a portare un giudizio sulla politica, e qualificaranno offesa punibile qualunque censura diretta dalla stampa ai Governi stranieri.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Il Ministero si è risolutamente opposto a qualunque proposizione che avrebbe avuto per iscopo di restringere maggiormente la libertà, ed ha dichiarato che questa legge era solamente di procedura e di competenza, quindi non vuole estenderla più oltre. Ma nello stesso modo col quale si è opposto a qualunque proposizione repressiva, si oppone altresì a qualunque proposizione che abbia per effetto di rendere meno efficace questa legge. La dichiarazione che io faceva al principio di questa discussione la ripeto in ultimo, e credo che se la Camera adottasse la pro-

posta dell'onorevole Brofferio, cambierebbe interamente il principio della legge, e vi produrrebbe tale e tanta perturbazione, che il Ministero non potrebbe più accettarla.

**BROFFERIO.** Domando la parola.

È così grave la proposta da me fatta, che non si può avventurare senza mettere a cimento la causa della stampa già abbastanza pregiudicata.

Se mai avvenisse (il che per verità non posso credere) che la Camera respingesse questa proposta, non vi sarebbe più dubbio che i tribunali potrebbero apertamente condannare qualunque discussione sopra qualunque atto politico dei Governi stranieri. In questa ardua condizione di cose, io prendo atto delle dichiarazioni fatte in questa discussione da tutti i deputati, da tutti i ministri, e particolarmente delle dichiarazioni fatte in questo punto medesimo dal signor guardasigilli, che cioè la parola *offese* all'articolo 25 non ha senso più esteso di quello che ha nell'articolo 24 in ordine agli ambasciatori ed agenti dei Governi...

**CAVOUR**, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. È evidente.

**BROFFERIO.** È evidente? Me ne consolo e piglio atto anche di questa evidenza del signor ministro delle finanze.

Ciò premesso, io ritiro la mia proposta. (*Bravo! bravo!*)

**PRESIDENTE.** Si passa allo squittinio segreto sul complesso dell'intera legge così concepita:

« *Articolo unico.* Per esercitare l'azione penale pei reati

previsti dall'articolo 25 dell'editto delli 26 marzo 1848, non meno che per qualunque procedimento relativo, basterà al pubblico Ministero di dichiarare l'esistenza della richiesta menzionata nel secondo alinea dell'articolo 56 di detto editto, senza essere tenuto di esibirla.

« È abrogato in quanto a cotali reati, il disposto dell'articolo 54 del medesimo editto, e sarà agli stessi applicabile il prescritto dell'articolo 55. »

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	140
Maggioranza . . . . .	71
Voti favorevoli . . . . .	98
Voti contrari . . . . .	42

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Intepellanze del deputato Di Revel al ministro delle finanze per la presentazione di documenti;

2° Discussione del progetto di legge per lo stabilimento di un telegrafo elettrico sino alla frontiera lombarda;

3° Relazione di petizioni.

## TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Interpellanza del deputato Di Revel per la presentazione di documenti di finanza relativi agli avvenimenti dell'anno 1849 — Opposizioni, e considerazioni del ministro delle finanze — Osservazioni dei deputati Valerio Lorenzo, Mellana, Mantelli, Depretis, Iosti, Tecchio, Cavour Gustavo, e Buffa — La proposizione è ritirata — Discussione del progetto di legge per lo stabilimento di un telegrafo elettrico fino al confine lombardo — Osservazioni, e schiarimenti del ministro dei lavori pubblici — Osservazioni dei deputati Angius, Torelli relatore, e Depretis.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**AIBENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

(*La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, il quale viene interrotto al sopraggiungere di deputati che compongono il numero legale.*)

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Camera essendo ora in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

Il deputato De Martinel scrive domandando un congedo di 40 giorni.

(La Camera accorda.)

Il deputato Sineo depose sul banco della Presidenza cinque progetti di legge. Essi saranno comunicati agli ufficii perchè vengano esaminati.

### INTERPELLANZA DEL DEPUTATO DI REVEL PER LA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI FINANZIARI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta le interpellanze del deputato Di Revel al ministro delle finanze.

**DI REVEL.** (*Movimento d'attenzione*) Signori! Nella